

***Das Recht als Mittel der Inklusion oder der Exklusion?  
Die Bedeutung des Bürgerrechts für das antike Rechtsleben  
Villa Vigoni-Gespräch anlässlich der Aufnahme  
der Constitutio Antoniniana  
(P. Giss. I 40) in das UNESCO-Weltdokumentenerbe  
(Lovenò di Menaggio [CO], 9-11 dicembre 2021)***

1. Dal 9 all'11 dicembre 2021 si è svolto presso Villa Vigoni, dopo alcuni precedenti rinvii dovuti alla crisi pandemica, il convegno italo-tedesco «*Das Recht als Mittel der Inklusion oder der Exklusion?*», organizzato da Peter Groeschler (Mainz) e Francesca Lamberti (Lecce).

Scopo del convegno, concepito dagli organizzatori a margine dell'inserimento della *Constitutio Antoniniana* (P. Giss. 40 I) fra i beni patrimonio dell'umanità UNESCO, è stato quello di riflettere sul valore della cittadinanza per l'esperienza giuridica antica. A tale proposito, le relazioni, articolate in cinque sessioni, hanno come le tessere di un mosaico restituito dei percorsi di riflessione sulla percezione della nozione e dell'effettività della cittadinanza in diverse esperienze antiche, anche di confine e di 'metissage', con uno sguardo che esulasse dalle sole fonti giurisprudenziali romane.

2. I lavori, si sono articolati in cinque sessioni, la prima delle quali, presieduta da Francesco Milazzo (Catania), è stata aperta dall'*Initiativvortrag* di Guido Pfeifer (Frankfurt a.M.), dal titolo «*Samaš, der Richter von Himmel und Erde, wird ein fremdes Recht in seinem Land aufrichten*» – *Zur Berücksichtigung des Fremden in der Rechtsüberlieferung des Alten Vorderasien*. Muovendo da una panoramica sulla nozione di cittadinanza e di appartenenza nel mondo orientale fra terzo e secondo millennio a.C., lo studioso ha esaminato alcuni testi della tradizione giuridica del vicino Oriente antico in cui viene in rilievo la figura dello straniero, del non-cittadino. A tale riguardo ha richiamato il trattato fra Ebla e Abarsal, di XXIV-XXIII secolo a.C., nel quale sono rintracciabili sanzioni differenziate per gli stranieri in ambito religioso e commerciale. Vi si colgono tecniche legislative che si rinvengono adoperate anche nel Codice di Hammurabi e poi, in ambito negoziale, ancora nei contratti babilonesi di mutuo di frumento di VII-VI secolo a.C. Pfeifer ha infine messo in evidenza come sulla base della ricerca prosopografica sia possibile delineare nuove prospettive di ricerca sulla condizione dello straniero nell'Oriente mediterraneo di secondo millennio a.C.

A seguire, Ubaldo Villani Lubelli (Lecce), ha appuntato le proprie riflessioni sul tema *Der Begriff des Bürgers im dritten Buch der Politik des Aristoteles*, mettendo in luce come la filosofia aristotelica descriva la sostanza dell'essere cittadino rispetto ai non-cittadini, come pure ai soggetti esclusi (donne e schiavi) sullo sfondo del contesto dell'Atene di IV secolo a.C. Cittadini cui si richiedeva la partecipazione attiva alle assemblee, agli organi giudicanti, e il rivestimento di magistrature, nel quadro di una prospettiva di chiara partecipazione a una 'democrazia diretta' che era espressione dei valori comuni della *polis*.

Dopo queste due prime relazioni, l'attenzione si è dunque riversata sull'esperienza romana più antica: Susanne Heinemeyer (Mainz), con una relazione dal titolo *Rechtsgeschäftliches Handeln von Fremden in der römischen Komödie. Fragen der kaufrechtlichen Haftung in Plautus' Persa* ha messo in luce il problema della partecipazione dei *peregrini* alla vita commerciale nel mondo romano. Da questo punto di vista, ha precisato la relatrice, i testi plautini permettono di tratteggiare la prassi sviluppatasi fra III e inizi II secolo a.C. e di cui non abbiamo altri echi nei frammenti giurisprudenziali. E, ad es., nel *Persa*, la prassi consistente nella promessa di *mancipatio* da parte di *peregrini*.

3. Nella seconda sessione, svoltasi nella mattinata del 10 dicembre, presidente Francesco Musumeci (Catania), Dietmar Schanbacher (Dresden), ha esaminato i complessi retroterra dogmatici di I. 2.1.41, mostrando come la discussione sul momento di trasferimento della proprietà, se risiedesse cioè nel trasferimento del prezzo, o nella *satisfactio* del venditore o ancora nella possibilità che il venditore *fidem emptoris secutus fuerit*, rifletta tre momenti diversi della storia giuridica di Roma: la prima una costruzione decemvirale, contemplata nelle XII Tavole, la seconda un'elaborazione giurisprudenziale di età medio-repubblicana, l'ultima una *sententia* ascrivibile a Quinto Mucio e poi ripresa dalla giurisprudenza successiva. Se il principio decemvirale trovava fondamento nell'ambito dei *negotia* a struttura mancipatoria, sarebbe stata la prassi giudiziaria ad ampliare il ventaglio delle fattispecie in considerazione dell'incremento delle possibilità di tutela sul piano giurisdizionale.

Le successive relazioni della sessione si sono dunque indirizzate a un altro profilo, ossia quello dell'integrazione dei *reges socii*, indagate attraverso le relazioni di Pierangelo Buongiorno (Macerata) e Giusto Traina (Paris Sorbonne), dedicate rispettivamente a *Conferimenti di cittadinanza ai reges socii et amici populi Romani* e a *La cittadinanza romana concessa ai re cosiddetti clienti d'Oriente nel II secolo d.C.: il caso del re d'Armenia Aurelius Pacorus*. Buongiorno ha messo in evidenza come il conferimento della cittadinanza a questi *reges* sia un fenomeno non antecedente all'età augustea (laddove in precedenza il conseguimento avveniva solo residualmente, ovvero per politiche matrimoniali che trasferivano ai figli di alcuni dinasti la cittadinanza romana). D'altro canto, il conferimento di cittadinanza aveva un valore soprattutto in relazione alle relazioni fra questi dinasti e i romani, non essendo tale *ius civitatis* percepito come rilevante presso gli altri sudditi (ancora) non-romani. A tale riguardo il relatore ha posto l'accento su uno specifico *case study*, ossia la dinastia di Emesa, per la quale ha addotto alcune nuove testimonianze che ne integrano il dossier. Pervenuta alla cittadinanza con Gaio Giulio Giamblico II, la dinastia emesena, di cui nel III secolo sarebbe stato discendente l'imperatore Eliogabalo, solo raramente si servì, nelle iscrizioni poste nel proprio territorio nel corso del I sec. d.C., dei riferimenti ai *tria nomina*. Traina ha invece indagato le puntiformi relazioni fra Roma e l'impero Partico, anche nel periodo successivo al trattato di Rhandaia, di età neroniana. A tale riguardo, ha quindi posto l'accento su talune fonti orientali ed epigrafiche relative al re d'Armenia Pacoro, presente a Roma fra il 164 e il 172, che avrebbe riacquisito, dopo averlo in precedenza perso, il controllo sull'Armenia. A tale breve regno, non esercitato effettivamente, sarebbe succeduto un Soemo, indicato dalle fonti addirittura come un senatore di rango consolare.

4. La terza sessione, svoltasi nel pomeriggio del 10 dicembre, è stata presieduta da Peter Groeschler e si è aperta con l'Initiativvortrag di Martin Avenarius (Köln), dal titolo *Integration durch Freilassung. Die Vermittlung des Bürgerrechtserwerbs durch privaten Rechtsakt und die Eigenart der Regulierung*. Questa relazione ha ripercorso i fondamenti e i meccanismi di funzionamento dello strumento, tipicamente romano, della *manumissio*, che come ha messo in luce Avenarius, pur essendo uno strumento tipicamente a disposizione dell'autonomia dei privati aveva connotati sul piano pubblicistico, in quanto era uno strumento di integrazione di nuovi *cives* nel corpo civico tanto da essere, in età augustea, sottoposto ad alcune prime, incisive, forme di limitazione. Ma nel complesso, va detto, il controllo sull'ingresso di questi nuovi cittadini *ex-schiavi* nel corpo cittadino rimaneva nella sostanza affidato, ai *domini* perché erano loro, più d'ogni altro, a meglio conoscere provenienza, etnia, cultura, abitudini personali, ossia ai *domini manumissores*, che non a caso mantenevano rapporti di patronato e di controllo sui propri liberti.

A completare questo ricco quadro sul tema dell'acquisto di cittadinanza per manomissione, hanno partecipato le altre relazioni del pomeriggio: Raffaele D'Alessio (Lecce), è intervenuto sul tema *Il pretore e la lex peregrina: considerazioni sul Frag. Pseudo-Dositheanum de manumissionibus 12*, mettendo in evidenza come la *lex peregrina* richiamata nel testo in oggetto, in un contesto relativo a manomissioni informali, non venisse in rilievo laddove il *manumissor* fosse stato un peregrino. Sicché, al di là di una specifica tutela dell'*in libertate morari* dello schiavo manomesso da un proprietario straniero, il richiamo al 'diritto proprio del manomissore' sarebbe stato soltanto residuale e in relazione, di regola, ad aspetti pregiudiziali.

Salvo Cristaldi (Enna 'Kore') si è invece soffermato sui *Latini ex lege Aelia Sentia*, e muovendo dalle testimonianze gaiana e dello pseudo-Ulpiano, ha definito l'evolversi della *Latinitas* dal 4 d.C. (anno di approvazione della *lex Aelia Sentia*) sino al 19 d.C. (anno ormai convenzionalmente ritenuto di approvazione della *lex Iunia Norbana*). Sicché se in principio la *Latinitas* scaturente da manomissioni che non rispettavano, fra le altre cose, le prescrizioni sull'età minima dei soggetti coinvolti, sarebbe stata dipendente dalla necessità di limitare le possibilità di accesso prematuro alla cittadinanza romana, oltre che di accrescere il patrimonio imperiale, a seguito della *Lex Iunia Norbana* i ranghi della *civitas* sarebbero stati resi di maggiore accessibilità.

Ha chiuso infine la sessione Tiziana J. Chiusi (Saarland), che ha svolto una relazione intitolata *Das Archiv der Babatha: die Rechtspraxis in Judaea zwischen dem 1. und dem 2. Jhdt. n. Chr.*

La relazione, muovendo dal ricco dossier di 35 papiri contenenti atti giudiziari e contratti in greco antico, nabateo ed aramaico relativi a una ricca famiglia giudea di En-Gedi, si è appuntata in prevalenza sulla (ormai celebre fra gli studiosi) lite fra Babatha e i tutori di suo figlio Iesous, da cui si evince come le soluzioni individuate in tema di tutela femminile dai giuristi che sostenevano la donna in giudizio siano anticipatrici di soluzioni elaborate ben più tardi (comunque dopo la *constitutio Antoniniana*) dalla cancelleria imperiale. Interessante anche la materia dell'acquisto di cosa futura, che ha messo in luce come tale contratto fosse un felice tentativo di adattare a schemi romani una prassi locale a grandi linee assimilabile a quello che sarebbe poi divenuto il colo-

nato. Il che ha permesso a Chiusi di concludere mettendo in luce i processi di reciproca osmosi fra diritto romano e diritti locali, facendo del diritto un prodotto malleabile e adeguato a dare sostegno alle prassi prima ancora che alla giurisdizione dei governatori.

5. Durante la mattinata dell'11 dicembre si è svolta invece, sotto la presidenza di Aniello Parma (Benevento 'G. Fortunato'), la quarta sessione dei lavori, questa volta aperta dall'Initiativvortrag di Andrea Jördens, dal titolo *P. Giss. I 40: der status questionis*. La studiosa è partita da un esame filologico del testo del papiro, che avrebbe recato, complessivamente, quattro editti (*diatágmata*) di Antonino Caracalla, e primo fra questi quello di concessione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero. Si è poi concentrata sulle ipotesi formulate in dottrina, fra le quali quella di H. J. Wolff, che avrebbe negato storicità a tale costituzione, proponendo una lettura alternativa. Quindi la tesi minimalista di P. van Minnen, che rintraccerebbe nel papiro superstiti soltanto due costituzioni. La studiosa si è espressa invece un provvedimento unitario, direttamente riferibile all'imperatore Caracalla, la cui 'personalità' sarebbe peraltro riconoscibile anche dallo stile e dalle formulazioni scelte dalla cancelleria. Scopo della costituzione sarebbe stato quello di concedere una serie di privilegi per far dimenticare la recente morte di Geta, e favorire così la pacificazione con le comunità, soprattutto quelle orientali e delle province africane, e le divinità. In questo quadro, il riferimento ai *dediticii* sarebbe da intendersi in senso programmatico, finalizzato cioè a dissuadere popolazioni barbare stanziate lungo il *limes*, dall'opporci all'impero di Roma.

Francesco Musumeci ha dunque svolto una relazione *Sugli apolides menzionati in due frammenti dei Digesta*, ossia Ulp. 1 *fideicomm.*, D. 32.1.2 e Marcian. 1 *inst.*, D. 48.19.7.1. In particolare lo studioso catanese, nel solco di Talamanca e in opposizione a quanto sostenuto da Volterra e Lemosse, ha argomentato nel senso della genuinità dei riferimenti agli *apolides* in questi due testi. Laddove, secondo Volterra, i *deportati* avrebbero avuto lo statuto di *peregrini*, ma dopo la *constitutio Antoniniana* i bizantini avrebbero preferito usare il termine *apolis*, atteso che in esso si identificavano quanti avessero perso lo statuto giuridico di cittadini, Musumeci ha messo in evidenza come Ulpiano si servisse con una certa regolarità di termini greci per ragioni stilistiche. Un approccio in una qualche misura riscontrabile anche in Marciano.

Markus Scholz (Frankfurt a.M.), con la sua relazione *Zur Häufigkeit des Namens Marcus Aurelius in Inschriften nach 212 n. Chr.* ha quindi messo in evidenza, sulla base di dati statistici derivati dalla documentazione epigrafica esistente, l'effettività dell'editto di Caracalla di concessione della cittadinanza attraverso un esame delle numerose testimonianze dell'uso del nome *Marcus Aurelius*. Ha quindi cercato di individuare le seguenti cause della rilevante diffusione di *Marci Aurelii* nel patrimonio epigrafico: la presenza di «älterere» *Aurelii*, per lo più soldati premiati con la cittadinanza a seguito della campagne contro Quadi e Marcomanni e loro discendenti; una «Verwaltungspraxis», connessa alle concessioni di cittadinanza di tarda età antonina a interi nuclei, per esempio in Siria, come mostrano alcuni papiri da Dura Europos; infine dunque nuovi cittadini, subito dopo il 212 d.C. (come mostrano per esempio AE 1976, 500 e *CIL XIII 7338*), connessi sempre ad ambienti militari. Si è dunque soffermato, con particolare riguardo alle province renane, sulle conseguenze della *constitutio Antoniniana*, onoma-

stiche – anche attraverso l’esame di alcuni pseudo-gentilizi (per esempio *CIL XIII 7352*) – religiose e della cultura materiale.

6. La quinta sessione, presieduta da Dietmar Schanbacher ha avuto, quale *Initiativvortrag*, quello di Valerio Marotta (Pavia), dal titolo *Profili della integrazione dei ‘barbari’ nella civitas Romana*. Muovendo da un’esegesi di *P. Giss.* 40 col. I, linn. 7-9, e particolarmente dell’asserito riferimento ai *dediticii*, e dopo aver esaminato i termini della possibilità di una diversa integrazione della lacuna papiracea (*additicia*, ossia tutti quei privilegi riservati dalle singole comunità a specifiche categorie di cittadini), l’autore ha tentato di delineare l’identificazione di soggetti che, nel III secolo d.C. potessero essere definiti *dediticii*, e cioè se si trattasse di schiavi manomessi e già condannati a pene, ovvero di altri soggetti nelle condizioni di apolidi o di *peregrini nullius civitatis*. Ha dunque mostrato come il termine adoperato nella costituzione di Caracalla potesse riferirsi agli appartenenti a tribù stanziata ai confini dell’impero, che erano privi di un definito *status* giuridico, ma anche a *barbari dediticii* idonei al reclutamento all’interno delle legioni. Ha messo infine in luce come lo *status* di questi soggetti fosse usualmente non definitivo e come fosse loro consentito un accesso alla cittadinanza (a determinate condizioni), concludendo infine nel senso di una disomogeneità della nozione di *dediticius* nel corso del III d.C.

Annarosa Gallo (Bologna) ha dunque svolto la sua relazione sul tema *La municipalizzazione nelle province occidentali tra I e III sec. d.C.: alcuni esempi epigrafici*. Questo intervento ha saldamente ricondotto l’uditorio entro i confini dell’impero e ha indagato i processi di inclusione all’interno della *civitas Romana* nel corso del principato. Prendendo le mosse dall’esegesi dei punti nodali della *Tabula Lugdunensis*, Gallo ha proposto una rinnovata interpretazione di Gell. 16.13.1-9, mettendo in luce come la struttura argomentativa e il sostrato ideologico dell’*oratio de Italicensibus* di Adriano siano molto simili a quelli del testo ascrivibile a Claudio. Gallo ha peraltro mostrato come lo statuto giuridico di *Italica* al tempo dell’orazione di Adriano dovesse essere quello di un municipio dotato di *ius Latii* (e ha peraltro esaminato le possibili tracce di elementi del *suis legibus et suo iure uti* per i *municipes Latini* alla luce della *lex Irnitana*).

Le ultime due relazioni si sono infine appuntate sul problema dell’integrazione dei militari. Aniello Parma, con una relazione su *Provenienza e integrazione dei militari peregrini in suolo italico fra I e III sec. d.C.: l’esempio delle flotte pretorie* ha passato in rassegna un articolato dossier epigrafico, relativo ai *classarii Misenates*, che permette di definire lo statuto giuridico e la collocazione sociale dei marinai militari romani nel corso dell’età imperiale. Sicché da un lato si assiste a una loro integrazione lenta, con l’acquisizione della cittadinanza romana soltanto con l’*honesto missio* (cosa che peraltro è confermata da un congruo numero di *diplomata militaria*); dall’altro lato, però, Parma ha messo in evidenza come i veterani (almeno quelli dei ranghi più alti) partecipassero, e in modo attivo, alla vita sociale e politica delle comunità di residenza. Da ultimo, Francesco Castagnino (Pavia), si è occupato di *Servizio militare e integrazione nella civitas*. Una relazione a volo d’uccello, che ha provato a tracciare una sintesi delle linee generali della condizione dei legionari e degli *auxilarii*, oltre che dei *classarii*,

con una analisi delle principali modifiche intervenute a seguito degli interventi imperiali di età antonina e della prima età severiana.

7. I lavori sono stati infine conclusi dalla relazione di sintesi di Francesca Lamberti (Lecce), che ha messo in evidenza come l'esame sistematico dei temi indagati nelle relazioni permetta di cogliere degli interrogativi su cui si dovrà necessariamente appuntare la ricerca sui temi della cittadinanza e dell'integrazione negli anni a venire. Fra questi, l'effettività dei processi di continuità dei *municipia* prima e dopo la guerra sociale; le forme e i temi dei processi di colonizzazione e municipalizzazioni perseguite nel corso del primo principato, anche alla luce di strumenti come il *ius Latii* o il *ius adipiscendae civitatis Romanae per magistratum*; l'influsso degli istituti del *ius privatum* nei processi di trasmissione della cittadinanza romana; la nozione di 'doppia cittadinanza' prima e dopo la *constitutio Antoniniana* e le interconnessioni di questo strumento con le politiche fiscali.

In particolare, quest'ultima osservazione di Lamberti appare tanto più rilevante se si considera che uno storico proveniente dai ranghi della burocrazia imperiale come Erodiano, e dunque usualmente attento alle grandi linee della politica fiscale di ciascun imperatore da Commodo ai Gordiani, di fatto taccia completamente un provvedimento 'epocale' come la *constitutio Antoniniana*. E questo contribuisce a mostrare la vitalità del tema oggetto del seminario svoltosi a Villa Vigoni, i cui atti confluiranno sulle colonne di questa rivista, sperabilmente già nel corso della prossima annata.

Pierangelo Buongiorno  
Università di Macerata